



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il **giudice** del Tribunale di Treviso, **dr. Lucio Munaro**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n° 5935 del ruolo generale dell'anno 2019 e promosso da

██████████ (titolare dell'impresa ██████████)

- opponente -

con gli avv. Franco Fabiani e Francesca Agostinelli

contro

Fino 1 Securitisation s.r.l.

- creditrice opposta -

con l'avv. Flavio Panazzolo

All'udienza ex art. 281 sexies cpc, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 221.4 d.l. n. 34/2020 (e succ. mod.), sono comparse entrambe le parti, che hanno infatti depositato le *note scritte* previste dalla norma in parola. Secondo tale disposizione lo scambio di *note scritte* costituisce modalità alternativa di svolgimento dell'udienza, sicchè la discussione orale viene sostituita dalla discussione 'cartolare', che così realizza la comparizione figurata. Conseguentemente il giudice provvede *fuori udienza* [art. 83.7, lett. h, d.l. n. 18/2020 (e succ. mod.)].

- dr. Lucio Munaro -



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La 'Fino 1 Securitisation s.r.l.' ha agito in via monitoria contro [redacted] (titolare dell'impresa [redacted]) allegando che:

– con la sentenza n. 1368/2015 il tribunale di Treviso accertò che il saldo del rapporto di conto corrente bancario n. 3592, intercorso tra [redacted] e la 'Unicredit Banca s.p.a.' ed estinto il 12.8.08, era a debito del primo per la somma di € 92.842,30;

– tale credito bancario rientrava nel novero di quelli acquisiti dalla 'Fino' presso la 'Unicredit', siccome [redacted] suo debitore per tale somma.

Pertanto, la 'Fino' ha ottenuto la relativa tutela monitoria per l'importo di € 92.842,30.

1.1. Il debitore ingiunto ha eccepito preliminarmente la prescrizione del credito, perché nel decennio successivo alla data di estinzione del rapporto (12.8.08) non furono compiuti atti interruttivi della prescrizione.

1.2. La creditrice opposta ha replicato allegando che:

– nel giudizio cit. instaurato da [redacted] (che in ragione di addebiti bancari illegittimi aveva allegato di essere conclusivamente creditore, invece che debitore come da saldo bancario al 12.8.08) si verificò una causa interruttiva a carattere permanente (art. 2945.2 cc);

– infatti la 'Unicredit', a fronte della pretesa di [redacted] basata sul rapporto di conto corrente, tutelò in giudizio il proprio credito in modo tale da provocare l'interruzione della relativa prescrizione.

Pertanto, la 'Fino' ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

2. L'opposizione è fondata, perché il diritto di credito dedotto in giudizio si è prescritto (viene così rivista la valutazione giuridica espressa nell'ambito della cognizione sommaria funzionale alla pronuncia sulla provvisoria esecutorietà). Esso infatti trae origine da un rapporto bancario estintosi il 12.8.08, senza che nei dieci anni successivi fosse stato compiuto un atto interruttivo. Perché tale non è la domanda avanzata dalla banca nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1368/2015 cit., che ridusse il credito bancario fino alla misura poi riconosciuta in sede monitoria.

In quel procedimento Serrajotto aveva dedotto un diritto di credito



fondato sul rapporto di conto corrente cit., il cui saldo era negativo per la somma di € 184.043,28. Egli dunque, ascrivendo alla banca la responsabilità per vari addebiti illegittimi nell'attuazione del rapporto, aveva domandato non solo l'accertamento negativo in merito al credito bancario di € 184.043,28, ma anche il riconoscimento a suo favore, con conseguente condanna della banca, della somma di € 91.200,98. Il tribunale conclusivamente accertò un credito bancario di € 92.842,30, somma poi riportata dalla 'Fino' quale *petitum* del ricorso monitorio.

In quel giudizio dunque il credito bancario fondato sul rapporto di conto corrente formò oggetto anzitutto di una domanda di accertamento negativo da parte di [REDACTED]. E in relazione a tale domanda la banca aveva concluso semplicemente per il rigetto, senza cioè far valere in qualche modo il credito. Di fronte alla pretesa di [REDACTED] di non dovere la somma risultante dal saldo negativo – e cioè il credito della banca in base al rapporto di conto corrente – la banca si era limitata a domandare il rigetto della pretesa di accertamento negativo (oltre che della pretesa di riconoscimento di un credito a favore di [REDACTED]). In tal modo la banca non fece altro che confutare la domanda avversaria; ma una confutazione del genere non è sovrapponibile, sul piano logico-giuridico, alla volontà di far valere il credito o di costituire in mora Serrajotto.

Infatti la richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea (nella specie diretta all'accertamento negativo di un debito) non è idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore in quanto funzionalmente volta a confutare la domanda avversaria e non a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere la pretesa creditoria o di mettere in mora il soggetto inadempiente (Cass. n. 12058/2014).

Siccome in quel giudizio la banca non aveva proposto domande idonee a interrompere la prescrizione, e siccome nei dieci anni successivi all'estinzione del rapporto bancario non furono compiuti atti interruttivi, il credito fondato sul rapporto (e ridimensionato nel giudizio cit.) non può essere rivendicato perché prescritto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).

Il compenso professionale viene liquidato conformemente alla nota ex art. 75 nn. att. cpc, rispettosa dei valori medi ex d.m. n. 55/2014 (come



successivamente modificato).

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la creditrice opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, liquidate in € 406,50 per spese e € 6030,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; con distrazione in favore del difensore distrattario.

Treviso, 26.6.2021

Il giudice

dr. Lucio Munaro

